



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Seduta del 06/10/2017

FATTO

Con ricorso del 20.4.2017, preceduto da reclamo del 13.3.2017, la parte ricorrente, nella qualità di rappresentante legale di ditta individuale, riferisce di aver emesso in data 25.11.2016 un assegno bancario per l'importo di € 732,00, tratto su un conto corrente intrattenuto presso la banca convenuta.

In data 1.12.2016 l'assegno, risultato in difetto di provvista, veniva restituito insoluto dalla banca trassata, che addebitava € 137,19 a titolo di spese e penali invitando la ricorrente a coprire l'importo dell'assegno.

In data 14.2.2017 la ricorrente effettuava un bonifico a favore del beneficiario dell'assegno, che in data 16.2.2017 rilasciava quietanza liberatoria, dichiarando di aver ricevuto il pagamento integrale della somma dovuta, oltre interessi e spese di protesto, e di non avere null'altro a pretendere.

Il 13.3.2017 la ricorrente presentava reclamo, invitando e diffidando la banca convenuta ad interrompere la procedura di iscrizione del proprio nominativo in CAI, avendo effettuato il pagamento dell'assegno, nonché a "sbloccare" il proprio conto corrente.

Il 21.3.2017 la banca comunicava il proprio recesso dal rapporto di conto corrente, indicando quale giustificato motivo l'iscrizione del titolare in CAI.

Chiede, con il ricorso, la cancellazione della segnalazione, in quanto illegittima.

Con le controdeduzioni la banca riferisce che l'assegno emesso dalla ricorrente le perveniva in pagamento, tramite *check-truncation*, il 28.11.2016, data in cui il conto non presentava fondi sufficienti per consentire l'addebito del titolo: ciò comportava l'attivazione



della procedura CAI (Centrale Allarme Interbancaria). La banca provvedeva pertanto ad informare la ricorrente in merito agli adempimenti necessari per evitare l'iscrizione del proprio nominativo presso l'archivio CAI, sia tramite indicazioni fornite direttamente dalla filiale di riferimento, sia tramite preavviso di revoca ai sensi dell'art. 9-bis della legge 15.12.1990 n.386, inviato mediante lettera raccomandata regolarmente ricevuta il 9.12.2016. In particolare, nella lettera veniva comunicato al cliente che il termine ultimo per fornire la prova del pagamento dell'importo del titolo e degli oneri accessori era il 10.2.2017.

Precisa la banca resistente che in data 10.2.2017 la ricorrente costituiva un deposito cauzionale di € 75,00, tramite versamento sul conto corrente presso di essa intrattenuto, per il pagamento delle sole penali e degli interessi legali, ma non provvedeva al pagamento dell'intero importo nominale del titolo, che riconosceva al beneficiario solo in data 14.2.2017, successivamente al termine indicato nel preavviso di revoca.

Aggiunge che la "liberatoria" veniva rilasciata dal creditore in data 16.2.2017, successivamente quindi al termine di legge, con una formulazione non conforme al dettato normativo e senza fare riferimento né all'avvenuto pagamento di tutti gli oneri accessori previsti né alla legge n. 386/1990.

Pertanto l'iscrizione nell'archivio CAI, cui la banca era tenuta, veniva effettuata con decorrenza dal 15.2.2017.

In data 21.3.2017 la banca comunicava alla ricorrente il recesso dal rapporto di conto corrente, il cui andamento aveva registrato numerose anomalie, fra le quali numerosi storni di assegni di cui allega riepilogo.

Eccepisce che la lettera della ricorrente del 13.3.2017 è stata riscontrata negativamente, avendo la filiale comunicato l'impossibilità di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nell'archivio CAI; a tale riscontro non è però seguito alcun reclamo con cui la cliente avrebbe quantomeno dovuto fornire le motivazioni a supporto delle istanze formulate. Nel merito, sostiene la correttezza del proprio operato e quindi la legittimità della segnalazione effettuata.

Chiede pertanto, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per mancanza del reclamo; nel merito, che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

DIRITTO

La decisione sulla controversia in esame va assunta alla luce delle previsioni della legge n. 386 del 15.12.1990, come successivamente modificata, in tema di "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari".

Occorre preliminarmente valutare l'eccezione formulata dalla banca resistente che afferma l'inammissibilità del ricorso per mancata presentazione del preventivo reclamo, avendo la ricorrente presentato a detta banca, con lettera del 13.3.2017, richiesta di interruzione della procedura di iscrizione in CAI senza fornire alcuna motivazione a sostegno dell'istanza formulata.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi del paragrafo 3 della Sezione 1 ("Definizioni") delle *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"*, emanate dalla Banca d'Italia, per reclamo si intende *"ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo"*. La ricorrente motiva la suddetta richiesta in ragione dell'avvenuto pagamento, tramite bonifico in data 14.2.2017, dell'assegno in questione. La contestazione formulata appare evidente.



Ciò premesso, si osserva che ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 386/1990, le sanzioni amministrative previste in caso di emissione di assegno senza provvista *“non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.”*. Il terzo comma di tale articolo dispone che *“La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto”*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 della legge 386/1990, l'iscrizione ai fini della revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni è effettuata *“... nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine (di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo) senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento ...”*.

Infine, ai sensi dell'art. 9-bis di tale legge, *“1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'art. 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'art. 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione a emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.”* La segnalazione non può essere effettuata se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data in cui il cliente ha ricevuto il preavviso di revoca.

Secondo l'art. 10 della citata legge *“Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio..., è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di euro 10.329,14 (lire venti milioni) per ogni assegno”*.

Infine la Banca d'Italia, con la roneata n. 166009 del 11.7.2003, ha precisato che *“A partire dal momento in cui si perfeziona l'illecito, l'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa e la “revoca di sistema” possono essere evitate solo dando prova del pagamento tardivo del titolo, secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 8 della richiamata legge 386/90”*.

Ricordate le principali disposizioni applicabili alla questione di cui è controversia, si segnala che l'ABF si è pronunciato più volte sul mancato rispetto delle prescrizioni in tema di preavviso di revoca evidenziando che tale preavviso deve specificare che, nel caso in cui il cliente non dia tempestiva prova dell'intervenuta regolarizzazione del titolo, il suo nominativo sarà segnalato in CAI e gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1327 del 26.04.2012).

Nel caso di specie la parte ricorrente ha emesso l'assegno, risultato privo di provvista, in data 25.11.2016. La banca resistente ha provveduto a inoltrare alla ricorrente, tramite raccomandata A/R, il preavviso di revoca, datato 2.12.2016 e ricevuto il 9.12.2016, ove veniva indicato il 10.2.2017 quale termine per la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento tardivo (inclusivo, oltre all'importo dell'assegno, degli oneri accessori a titolo di penale e interessi legali, nonché di eventuali spese per il protesto), evidenziando le conseguenze derivanti dalla mancata presentazione. La banca resistente ha prodotto prova dell'avvenuta ricezione del preavviso.

Parte ricorrente ha fornito prova del pagamento dell'importo facciale dell'assegno, avvenuta però in data 14.2.2017, quindi oltre il termine fissato per il 10.2.2017. Anche la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quietanza liberatoria è stata quindi rilasciata dal beneficiario oltre tale termine, fra l'altro senza fare riferimento all'avvenuto pagamento di tutti gli oneri accessori.

In tale contesto l'intermediario era tenuto, in base alle disposizioni in materia, ad effettuare l'iscrizione in CAI.

Il ricorso è pertanto respinto.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA